

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica nelle mani del portiere dopo vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto; opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento e art. 213 c.p.c.

Va confermato che in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve nondimeno attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista, sicché nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

L'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, mentre se l'opponente rimane inerte, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.

NDR: in senso conforme alla prima massima si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30/05/2005 e, alla seconda massima, Cass. n. 11283/2010.

Tribunale di Roma, sentenza del 21.12.2017

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Ro. Ca., Ma. Pa. interponeva appello avverso la sentenza n. 9861/14 resa dal Giudice di Pace di Roma in data 23.5.2014 e pubblicata il 19.6.2014 con la quale era stata respinta l'opposizione ad ordinanza ingiunzione dal medesimo presentata.

Chiedeva la riforma della gravata sentenza e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per nullità della notifica del verbale di accertamento, tardività nell'emissione dell'ordinanza, difetto di sottoscrizione del provvedimento e genericità della

La Prefettura di Roma non si costituiva in giudizio, scegliendo la contumacia.

Il giudice disponeva la conversione dal rito ordinario al rito lavoro all'udienza del 5.2015.

La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 21.12.2017.

Deve essere disattesa la doglianza di nullità della notifica del verbale di accertamento della violazione al codice della strada per omesso rispetto, da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'ordine preferenziale delle persone abilitate a ricevere la notifica.

Ha statuito la S.C. che in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve nondimeno attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista, sicché nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30/05/2005).

Nondimeno nel caso di specie, come risulta dall'esame della relata di notifica del verbale di accertamento, l'ufficiale giudiziario ha chiaramente attestato di aver consegnato l'atto al portiere 'in assenza dei citati soggetti' (ovvero appunto del destinatario e degli altri soggetti abilitati cui va consegnato l'atto nell'ordine preferenziale vincolante stabilito dall'art. 139 c.p.c.), sicché la censura è priva di pregio

E' poi corretto il ragionamento seguito la GdP in ordine al rispetto dei termini per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

Invero nel caso di specie tali termini non erano di 180 giorni (come erroneamente sostenuto dall'appellante) ma di 210, atteso che il ricorso è stato indirizzato al Prefetto (non all'ufficio accertatore della violazione, ovvero il Gruppo I ---). Del pari condivisibile quanto argomentato dal giudice di prime cure in ordine ai poteri del viceprefetto in ordine all'adozione dell'ordinanza-ingiunzione (nel caso di specie emessa dal viceprefetto ---). Invero secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, l'ordinanza-ingiunzione che irroghi sanzioni amministrative è legittima non solo se sottoscritta dal Prefetto, ma anche dal vice-Prefetto vicario (in quanto quest'ultimo può sostituire il Prefetto in tutte le sue attribuzioni, senza che rilevi l'omessa indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del titolare della funzione) e dal vice-Prefetto (non vicario), purché in quest'ultimo caso sia stata rilasciata dal Prefetto apposita delega scritta (si confronti sul punto Cass. Sentenza n. 3904 del 19/02/2014 secondo cui 'l'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato).

Quanto alla delega, deve ritenersi esistente sino a prova contraria in conformità alla presunzione di legittimità degli atti amministrativi, sicché l'opponente ad ordinanza-ingiunzione di pagamento il quale ne deduca l'illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, ha l'onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, è

tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23, comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689 presso l'Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta, mentre se l'opponente rimane inerte, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass. n. 11283/2010). Infine priva di pregio appare anche l'ultima censura, relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione. Giova al riguardo rilevare che la motivazione del provvedimento prefettizio non appare affatto generica o apparente, richiamando essa gli atti istruttori dell'organo accertatore.

A tale rilievo occorre aggiungere che comunque il presente giudizio non verte sull'atto amministrativo (ordinanza-ingiunzione), ma sulla fondatezza nel merito dell'accertamento della violazione, salvo il caso in cui la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione sia meramente apparente ('In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto': Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010).

In questo senso anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11280 del 10/05/2010 secondo cui il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente) e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso.

In conclusione l'appello deve essere disatteso.

Nulla per spese, essendo la Prefettura rimasta contumace. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione.

pqm

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello siccome infondato; nulla per spese; ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115) dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la odierna impugnazione. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale alle ore *ddd*